



Settore Servizi e Culturali
Servizio Sport

Comune di Sondrio

***CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO PISCINE
COMUNALI DI P. LE MERIZZI
PERIODO 1° LUGLIO 2026 – 30 GIUGNO 2027.***

TESTO RETTIFICATO CON DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1724/2025

ART. 1 – ENTE CONCEDENTE

1. Comune di Sondrio (di seguito denominato Comune) con sede in Piazza Campello n. 1 – 23100 Sondrio (SO), tel. 0342/526.430 - 526.111 (centralino), fax 0342/526.333, info@comune.sondrio.it - URL: <http://www.comune.sondrio.it> – PEC protocollo@cert.comune.sondrio.it
C.F. 00095450144.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione a terzi della gestione del complesso piscine comunali, compresa la gestione del servizio bar/ristoro, annesse al Centro Sportivo comunale "G. Merizzi" di p.le Merizzi, e consistenti nelle strutture con annessi spazi, immobili e beni strumentali mediante i quali l'attività verrà esercitata, secondo le modalità esclusivamente stabilite nel presente capitolato speciale.
2. La gestione dell'impianto sportivo comprende le attività di erogazione di servizi sportivi e lo svolgimento di attività connesse - compresa la gestione del servizio di somministrazione alimenti e bevande nei confronti di un pubblico indifferenziato - compatibili con l'agibilità dell'impianto, la manutenzione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature per tutta la durata del contratto nei termini previsti dal presente capitolato, con decorrenza di cui al successivo art. 4, a fronte della riscossione delle entrate dagli utenti e dello sfruttamento economico e funzionale dell'intero impianto.
3. Tutti gli impianti sono corredati dai necessari attrezzi, spogliatoi e servizi e sala di pronto soccorso. Il tutto come meglio indicato nelle planimetrie allegate che costituiscono parte integrante di questo capitolato (Allegato A al capitolato).
4. Il contratto ha natura di concessione ai sensi ed effetti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito Codice), e delle disposizioni ivi contenute agli articoli 176 e seguenti. In particolare, i ricavi della gestione del Concessionario provengono dalla vendita dei servizi resi al mercato dal Concessionario e il contratto comporta il trasferimento allo stesso Concessionario del rischio operativo ai sensi dell'art. 177 del Codice, ossia del rischio legato alla gestione dei servizi sia sul lato della domanda che su quello dell'offerta.

ART. 3 – CONSISTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Le aree, gli immobili e i beni strumentali mediante i quali l'attività di gestione verrà esercitata, secondo le modalità esclusivamente stabilite in questo capitolato e nel bando di gara, sono indicate nelle allegate planimetrie - **Allegato "A"** -, e sono costituite:
 - a) dal piano rialzato dell'edificio: terrazza ed accessi, bar/biglietteria, corridoi, locali e sale di servizio;
 - b) dal piano terra dell'edificio: giardino interno, sale vasche (vasca m. 8 x 25, vasca idromassaggio, vasca m 16,60 x 25, vasca bambini), spogliatoi, docce e locali di servizio;
 - c) dal piano interrato dell'edificio: centrali ventilazione e ricircolo acqua balneazione vasche, deposito e preparazione prodotti chimici;
 - d) dai mobili e attrezzature che arredano e corredano i vari locali, il cui elenco **Allegato "B"**, redatto in epoca anteriore all'indizione della procedura di affidamento, verrà verificato in contraddittorio tra il Concedente, il Concessionario uscente e quello subentrante, da cui risulti lo stato della struttura, delle attrezzature e dei materiali in dotazione ad essa, con possibilità di aggiunte e/o cancellazioni.L'intero complesso, come sopra descritto, viene di seguito per brevità definito **"Piscina"**.
2. Sono pertanto escluse dal presente capitolato gli spazi confinanti che di seguito indicati per brevità come "spazi di competenza comunale".

3. Si precisa che il Comune mantiene il diritto di passaggio pubblico, durante gli orari di apertura del bar/ristoro e/o delle vasche natatorie, sulle aree individuate alla precedente lettera a), esclusi locali e sale di servizio, al fine di garantire all'utenza l'accesso alle citate Palestre.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in mesi 12 (dodici), con decorrenza presuntiva 1° luglio 2026, salvo eventuale slittamento derivante dalla definizione delle procedure di aggiudicazione, e con scadenza presuntiva al 30 giugno 2027.
2. L'Amministrazione comunale può chiedere all'aggiudicatario l'esecuzione immediata delle prestazioni relative a tutti i servizi di cui al capitolato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, comma 8 e 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, posto che tale esecuzione d'urgenza trova fondamento, a norma del comma 9 del citato art. 17, nel fatto che *"la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare"*, sotto il profilo dell'impossibilità per la stazione appaltante di garantire il funzionamento di tale impianto sportivo, da considerarsi "servizio pubblico". In tal caso l'aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi fin da subito, anche in pendenza della stipula contrattuale, nel rispetto di tutte le norme previste dal capitolato.
3. Se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto al Comune non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, il Concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro di un nuovo assegnatario, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.
4. Il contratto non potrà rinnovarsi tacitamente.

ART. 5 – PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO

1. L'impianto natatorio è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali, ricreative e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.
2. La finalità della concessione è la valorizzazione dell'impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.
3. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
4. Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.
5. Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona anche attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento.
6. L'utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse energetiche e tutto il personale impiegato collaborerà a diffondere e far rispettare questi principi.
7. Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità e semplificazione delle procedure, trasparenza. Inoltre il Concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.
2. È comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.
3. Il servizio affidato comprende la gestione tecnico-amministrativa degli impianti, la custodia e sorveglianza sulla struttura, le attrezzature e le attività in essa svolte, la manutenzione ordinaria della struttura, delle attrezzature sportive e degli impianti tecnologici, l'assistenza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva all'interno dell'impianto.
4. L'attuale Concessionario è PROGETTO NUOTO S.S.D. A R.L., corrente in Milano (MI), Piazzale Cadorna Luigi n. 10, C.F./P.IVA 02482650138.

ART. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La gestione del Centro Sportivo dovrà avvenire con le modalità indicate nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, nonché nell'offerta tecnico-qualitativa presentata dal Concessionario in sede di gara.
2. Il servizio comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata, pulizia dell'intero complesso sportivo dato in gestione, dei locali annessi al bar/ristoro, servizi igienici, spogliatoi, che saranno riportate su apposite schede o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
3. Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il Concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi contemplati dal servizio oggetto del presente capitolato e del disciplinare di gara nonché dalle normative vigenti.
4. Il Concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato. Per attività compatibili con l'uso degli impianti di tipo diverso rispetto alle attività sportive, dovrà essere richiesto ai competenti uffici comunali il rilascio dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.
5. Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti, dovrà garantire:
 - a) la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico e degli atleti;
 - b) la riscossione delle tariffe previste;
 - c) l'informazione all'utenza garantendo la presenza di personale addetto, circa l'uso e la disponibilità degli impianti;
 - d) l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - e) la fornitura di assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
 - f) il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
 - g) l'esercizio di somministrazione deve svolgersi in maniera qualificata e professionale. Il personale in servizio deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico.
6. La gestione del servizio dovrà essere condotta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività esercitate e dovrà essere garantita l'osservanza di tutte le norme necessarie alla tutela dell'igiene, salute e sicurezza pubblica, nonché dell'ordine pubblico.

7. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni in materia che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nel periodo di validità della concessione.
8. L'organizzazione delle attività deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia con utilizzo dell'impianto per tutto l'anno, a pieno regime e deve rispondere ai canoni di correttezza e cortesia, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto nel rispetto del calendario e delle attività programmate.

ART. 8 – VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi di quanto indicato dall'articolo 179 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il valore complessivo annuo stimato della concessione in oggetto è ipotizzabile in € 750.246,12 + IVA.
2. Il valore è calcolato sulla base dei ricavi previsti nei dodici mesi di gestione, e precisamente:
 - € 152.569,22 (Iva esclusa) per il periodo di 12 mesi di concessione del servizio (importo negoziabile);
 - € 584.176,90 valore ingressi piscina, dati forniti dal gestore uscente, anno 2024;
 - € 13.500,00 valore affitto bar/ristoro.
3. Si precisa che tale valore ha carattere meramente presuntivo senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Comune e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo in sede di presentazione dell'offerta.
4. Resta inteso che l'ammontare effettivo della concessione dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario e non vincola pertanto il Comune di Sondrio.
5. L'esecuzione delle prestazioni, oggetto della concessione, non comporta interferenze, come da articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; non è previsto il D.U.V.R.I. (documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze) e pertanto non è quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.
6. Ai sensi dell'articolo 177 del Codice, il corrispettivo per il Concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dell'impianto sportivo. A tal fine, nell'ottica del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, al Concessionario sono riconosciuti gli introiti derivanti dalle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi unitamente ad ogni altra entrata di cui al successivo articolo 13, comma 1, del presente capitolato.

ART. 9 – CONSEGNA, ALLESTIMENTO LOCALI/IMPIANTI E RESTITUZIONE

1. L'Amministrazione comunale consegna al Concessionario gli immobili, gli impianti e le attrezzature di cui al presente capitolato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della scadenza del termine di presentazione dell'offerta previsto dal disciplinare di gara, che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente, a mezzo di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra il Responsabile della struttura organizzativa di riferimento del Comune ed il Concessionario.
2. Il Concessionario provvederà, a proprie spese, alla dotazione di attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere al riguardo dal Comune. Le attrezzature e arredi forniti dal Concessionario e aggiunti alla dotazione iniziale rimarranno nella disponibilità del Concessionario; mentre le opere di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e le eventuali migliorie realizzate a

cura e spese del Concessionario allo scadere della concessione, rimarranno, senza alcun onere aggiuntivo, in proprietà del Comune.

3. Alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsiasi motivo, il Responsabile della struttura organizzativa di riferimento del Comune procederà, in contraddittorio con il Concessionario, alla ricognizione dello stato della consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente alla consegna. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto contraddittorio tra le parti.
4. I verbali di consegna e restituzione, redatti anche con materiale fotografico attestante lo stato dei luoghi, saranno sottoscritti dal Responsabile della struttura organizzativa di riferimento del Comune e dal Concessionario.
5. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati al Concessionario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, il Comune detrarrà dalla cauzione l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati sui detti beni.
6. Non compete al Concessionario nel corso della concessione o alla scadenza, alcun compenso, indennizzo o risarcimento, né per eventuali migliorie apportate ai beni o ai servizi, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni.

ART. 10 - DISPONIBILITÀ DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE

1. Il Comune metterà a disposizione del Concessionario l'immobile, gli impianti e le attrezzature di cui all'art. 3 del presente capitolato speciale, almeno 3 giorni in anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività.
2. In tale occasione verrà redatto apposito verbale di consegna. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
3. Il Concessionario accetta l'impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si impegna ad avviare il servizio alla consegna dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale, in modo da garantire la continuità nella gestione.
4. Il Concessionario si impegna a conseguire le necessarie autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento dell'impianto sportivo.
5. In caso di mancato avvio del servizio nei termini previsti, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione.

ART. 11 – CUSTODIA E VIGILANZA

1. Il Concessionario prende in carico la Piscina e si impegna a utilizzarne le strutture e conservarle con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso, saranno posti a totale carico dello stesso, con facoltà del Comune di rivalsa sul deposito cauzionale.
2. Il Concessionario, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1768 e seguenti del Codice Civile. Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sull'impianto sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.
3. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il Concessionario è tenuto ad informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto.

ART. 12 - IMPORTO STIMATO A BASE DELLA GARA E PAGAMENTO DEL PREZZO

1. L'importo complessivo presunto a base d'asta, pari al prezzo che il Comune riconoscerà al Concessionario alle condizioni tutte di cui alla documentazione di gara e all'offerta tecnica presentata, è di **€ 152.569,22 (euro centocinquantaduemilacinquecentosessantanove/52) IVA ESCLUSA** per il periodo di 12 mesi di concessione del servizio IVA esclusa.
2. A titolo indicativo, si fa presente che l'andamento economico-finanziario della gestione della piscina da parte del gestore uscente nel corso dell'anno 2024 risulta dettagliato nell'allegato "C" al presente capitolato speciale ove sono riportati costi e spese sostenuti dal Concessionario uscente e introiti provenienti dagli ingressi piscina.
3. Le fatture dovranno essere emesse trimestralmente entro il giorno 20 del mese successivo l'esecuzione del servizio e trasmesse nel rispetto della normativa in materia di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni.
4. Il Comune si impegna a provvedere al pagamento della fattura mediante mandato di pagamento da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica al protocollo, previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
5. A norma dell'art. 1, commi da 209 a 214, legge 244/2007, i creditori sono obbligati a trasmettere alle Pubbliche Amministrazioni una particolare e speciale tipologia di fattura elettronica, denominata fatturaPA, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. 55 del 3 aprile 2013. Per i dettagli, si rinvia alle "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e alla documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it. Ai fini dei presenti adempimenti, i dati necessari alla fatturazione elettronica nei confronti del Comune di Sondrio sono i seguenti:

Denominazione Ente	Comune di Sondrio
Codice univoco ufficio	UFEMQG
Nome dell'ufficio	Uff_eFatturaPA
Codice fiscale/partita IVA	00095450144

6. La liquidazione verrà effettuata dal dirigente del Settore competente direttamente al Concessionario, così come identificata nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione.
7. In adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 l'Aggiudicatario dovrà sottoscrivere in sede di contratto apposito impegno di assumere il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge citata. In caso di mancato rispetto delle modalità di pagamento previste dalla legge n. 136/2010 il contratto si intende risolto di diritto.
8. Prima di procedere a ciascun pagamento, il Comune acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la regolarità dell'Aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti a favore dei dipendenti.

ART. 13 - CORRISPETTIVI DI GESTIONE

1. Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà:
 - a) nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, ossia di introitare gli importi versati dai terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle vasche natatorie della Piscina, nonché i proventi derivanti dall'esercizio commerciale-bar e dall'effettuazione diretta di tutte le eventuali ulteriori attività – di insegnamento di discipline sportive e tutte le altre attività comunque rispondenti alla natura e alle

caratteristiche della Piscina, con esclusione di attività che si pongano in contrasto con le finalità proprie dell'Ente concedente - che il concessionario voglia intraprendere nell'ambito della propria libera attività imprenditoriale e con i soli limiti del rispetto del presente capitolato e delle normative vigenti nelle specifiche materie di riferimento;

- b) nella riscossione di un prezzo che il Comune verserà in rate trimestrali nella misura che verrà determinata in sede di gara, sulla base dell'importo a base d'asta di cui all'articolo precedente. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto a tale importo.

2. I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi e gestiti dall'affidatario, che dovrà tenere adeguata contabilità, nel rispetto delle normative vigenti.

3. Le tariffe d'uso dell'impianto sportivo sono quelle di cui all'allegato D al presente capitolato approvate nell'anno 2022 (deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 12.10.2022) e confermate negli anni successivi. Si precisa che il loro adeguamento dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

(testo rettificato con determinazione reg. gen. n. 1274/2025).

4. In casi particolari, è facoltà del Concessionario applicare agevolazioni alle tariffe di cui all'allegato D, previa comunicazione al Comune, salvo l'obbligo di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario della gestione.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, nell'ambito della gestione aziendale, sarà tenuto a svolgere tutte le attività occorrenti per il corretto funzionamento della Piscina, ivi compreso la realizzazione delle eventuali migliorie/innovazioni proposte nel progetto d'offerta anche se non richieste dal disciplinare di gara ma offerte spontaneamente, nell'osservanza delle seguenti condizioni e tenuto presente che gli obblighi del Comune sono esclusivamente quelli elencati in via residuale al successivo art. 16 del presente capitolato:

- a) segnalare tempestivamente al Servizio Eventi - Ufficio Sport del Comune ogni anomalia e/o problema inerente gli impianti e gli immobili dati in concessione limitatamente agli aspetti che richiedono un intervento di manutenzione straordinaria di competenza del Comune, come specificato al successivo art. 16 del presente capitolato speciale;
- b) rispettare gli orari di apertura al pubblico come meglio descritto al successivo art. 27 del presente capitolato speciale; durante tali orari l'ingresso è libero (fatte salve limitazioni di natura igienico-sanitaria o di sicurezza) ed è subordinato al solo pagamento della dovuta tariffa con esclusione di ogni altro onere (in particolare, pagamento di quote associative o quant'altro);
- c) mettere a disposizione, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (o in orario diverso da concordare tra Concessionario e l'istituto scolastico richiedente) e dal lunedì al venerdì nei mesi compresi tra ottobre e maggio dell'anno successivo, le due vasche natatorie (4 e 8 corsie) per le scuole cittadine di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta e per i corsi di acquaticità (nuoto, acqua gym, ecc.) dedicati alle persone ultra sessantenni. Si precisa che i corsi per le scuole comportano da parte del Concessionario la sola messa a disposizione degli spazi acqua a titolo gratuito, rimanendo invece in capo alle scuole stesse l'onere degli istruttori e degli assistenti bagnanti necessari. Inoltre, relativamente ai corsi per le persone ultrasessantenni, si precisa che:
- essi avranno priorità sugli spazi acqua per le scuole e dovranno essere organizzati, con livello qualitativo adeguato, e pubblicizzati dal Concessionario a condizioni economiche agevolate rispetto agli altri corsi, come meglio specificato dal Concessionario in sede di offerta;
 - le condizioni economiche agevolate offerte in sede di gara dovranno essere mantenute invariate per tutta la durata della concessione;
- d) garantire la prosecuzione dei corsi, senza soluzione di continuità, eventualmente già programmati o iniziati dal Concessionario uscente nonché garantire l'accesso alla Piscina da parte degli eventuali abbonati che hanno sottoscritto l'abbonamento nel corso della gestione

del Concessionario uscente. Il Comune si impegna a non svincolare la cauzione del Concessionario uscente fino a quando non verrà documentato la restituzione, al nuovo Concessionario, degli importi pro-rata temporis dei corsi e/o degli abbonamenti secondo le regole esistenti alla data del subentro di gestione;

- e) mettere a disposizione del Comune, nei giorni di sabato o festivi, gli spazi acqua per gare o manifestazioni natatorie per un numero di 4 giornate annue, previo preavviso di almeno giorni 30;
- f) rispettare la vigente normativa per quanto riguarda il trattamento dell'acqua delle vasche, con particolare riferimento a normativa UNI 10637 e suoi aggiornamenti, l'accordo Stato e Regioni del 16 gennaio 2003 e la DGR della Regione Lombardia n. 8/2552 del 17.05.2006, garantendo per quanto riguarda la temperatura dell'acqua i seguenti valori: vasca bambini 31,5°C (con una tolleranza di + - 0,5°C), vasche natatorie 28°C (con una tolleranza di + - 1°C) e vasca idromassaggio 37°C (con una tolleranza di + - 1°C);
- g) acquisire a proprie cure e spese tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell'attività;
- h) effettuare una interrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'impianto sportivo;
- i) assicurare l'assistenza bagnanti secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza per l'esercizio di impianti natatori utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso; gli assistenti bagnanti devono garantire anche il rispetto delle norme vigenti per l'accesso alla piscina attraverso una costante opera di educazione degli utenti volta anche ai temi della sicurezza e del benessere durante il tempo di permanenza dell'impianto, nonché il regolare funzionamento e la puntuale fruizione da parte dei bagnanti dei presidi di bonifica dei frequentatori; per un ottimale svolgimento dei loro compiti, gli assistenti bagnanti devono indossare vestiario recante apposita scritta di riconoscimento;
- j) assicurare l'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- k) garantire l'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto natatorio, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
- l) garantire una costante attività di informazione e promozione dell'impianto, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;
- m) richiedere la preventiva autorizzazione al Servizio Eventi - Ufficio Sport del Comune al fine di effettuare qualsiasi pubblicità commerciale all'interno della Piscina;
- n) effettuare la pulizia giornaliera di tutti gli impianti con l'impiego di mezzo utile a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere. Come previsto dalla normativa sanitaria, dovranno essere utilizzati appositi disinfettanti relativamente al numero degli interventi e al tipo di materiali; in particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;
- o) gestire il servizio di somministrazione alimenti e bevande, secondo le norme legislative e regolamentari vigenti concernenti il servizio, l'igiene e la salute pubblica e ambientale;
- p) assicurare la fruizione della Piscina anche ai diversamente abili (accesso tramite ascensori, ingresso e uscita dalle vasche);
- q) effettuare la gestione degli immobili, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in

particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi;

- r) effettuare tutte le opere di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi indispensabili per il mantenimento della piena funzionalità della Piscina;
- s) gestire con personale qualificato la centrale termica di tutto il complesso di P.le Merizzi con addebito al Comune del costo delle calorie consumate, rilevate tramite apposite apparecchiature, per gli "spazi di competenza comunale" meglio descritti al precedente art. 3;
- t) assicurare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la presenza di un numero adeguato di assistenti bagnanti nelle fasce orarie di apertura al pubblico e vigilare nei rimanenti orari sul rispetto di tale normativa;
- u) applicare tariffe ridotte di almeno il 45% rispetto alla tariffa base di ingresso del pubblico per le seguenti categorie di utenti:
 - 1) diversamente abili con handicap psico-fisico permanente (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992) o con invalidità superiore al 66% certificata;
 - 2) accompagnatore/assistente di questi ultimi;
- v) applicare tariffe ridotte rispetto alla tariffa base di locazione vasche (modulo di 4 corsie per 50 minuti):
 - 1) di almeno il 50% per i minori di anni 19 e per i portatori di handicap psico-fisico permanente (art. 3, comma 3, legge n. 104/92) o con invalidità superiore al 66% certificata;
 - 2) di almeno l'80% per i minori di anni 19 che svolgono attività sportiva agonistica;si precisa che le condizioni di cui sopra devono essere possedute da tutti i componenti del gruppo che usufruisce dell'impianto sportivo (allenatori-istruttori esclusi) mentre in caso contrario il gruppo è da intendersi in fascia normale;
- w) fornire, al fine di consentire al Comune la valutazione dell'andamento dell'attività oggetto della concessione, con cadenza trimestrale le seguenti informazioni quantitative e contabili:
 - incassi sia per ingresso al pubblico sia per locazione vasche relativi al periodo di riferimento, come risultanti dalle scritture contabili obbligatorie (registri iva) e distinti per tipologia di utenza in relazione alle diverse tariffe praticate;
 - numero utenti per le varie fasce tariffarie;
 - tabella con orari e giorni di utilizzo effettivo vasche balneazione a preventivo;
 - eventuale altra documentazione richiesta.

ART. 15 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri gestionali della Piscina e in particolare:

- 1. tutti gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio, in particolari oneri di carattere amministrativo, gli oneri previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- 2. tutte le spese (di allestimento, organizzazione, gestione ecc.) inerenti quanto previsto ai precedenti art. 14, nonché tutte le eventuali ulteriori attività liberamente intraprese a norma del precedente art. 13.1, lettera a);
- 3. le spese di manutenzione ordinaria delle aree, degli immobili, degli impianti e dei beni mobili strumentali affidati al Concessionario (ovvero, a titolo puramente esemplificativo, gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme vigenti e preservino o migliorino il livello di qualità preesistente);
- 4. con riferimento all'ascensore: le spese di manutenzione ordinaria e piccola manutenzione straordinaria degli impianti di elevazione, delle verifiche di cui al DPR 162/99;
- 5. con riferimento all'impianto fotovoltaico: le spese di manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura, incluso le opere di pulizia e verifica dell'efficienza dei

- moduli e degli inverter con cadenza massima di 6 mesi;
6. con riferimento agli impianti rilevazioni incendi/antintrusione: le spese di manutenzione ordinaria e piccola manutenzione straordinaria degli impianti di rilevazione incendi/antintrusione e delle spese necessarie per ponti radio o dispositivi telefonici di teleallarme;
 7. ogni spesa relativa all'acquisto, alla manutenzione e al reintegro delle attrezzature e ai materiali di consumo;
 8. gli oneri relativi alla pulizia dei locali e degli spazi interni ed esterni assegnati al Concessionario, ivi compresi i servizi igienici e la fornitura di materiale igienico sanitario;
 9. gli oneri relativi alla fornitura (incluso intestazione contatore o voltura) di elettricità;
 10. le spese relative al consumo di gas, gasolio e carburante in genere;
 11. le spese di riscaldamento acqua vasche, docce e ambienti della Piscina;
 12. le spese di fornitura acqua;
 13. le spese di installazione e gestione di una linea telefonica;
 14. tutti gli oneri derivanti dall'intestazione di tutte le utenze e/o contratti necessari al funzionamento della Piscina;
 15. la TARI riferite alle aree di cui all'art. 3 del presente capitolato, limitatamente alla zona bar/ristoro e ai servizi igienici e spogliatoi, come previsto dalla normativa vigente;
 16. le tasse e le imposte dovute alle attività di gestione di quanto previsto nel presente capitolato speciale;
 17. le spese relative alla dotazione del personale;
 18. tutti gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa per infortunio, danni verso terzi e incendio;
 19. tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro;
 20. tutte le spese riguardanti la stipulazione del contratto;
 21. ogni responsabilità di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la sicurezza del personale che opera all'interno della Piscina su incarico e/o per conto del Concessionario;
 22. ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori ed in caso di danni arrecati a persone o cose (sia dell'Amministrazione Comunale che di terzi), in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione della gestione di cui al presente capitolato speciale;
 23. il completo risarcimento di eventuali danni provocati, se dovuto, a persone o cose;
 25. ogni altro onere non elencato al successivo art. 16 di questo capitolato speciale.

In caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile del Comune o per presunta responsabilità penale di Dirigenti/personale/amministratori comunali in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente contratto, il Concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato speciale e quindi manleverà il Comune e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti la proprietà dell'immobile (non derivanti da carente o omessa manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature fisse o mobili che sia posta in capo al Concessionario in base al presente capitolato speciale) o interventi di manutenzione straordinaria dello stesso, purché la necessità di detti interventi sia stata a suo tempo debitamente segnalata dal Concessionario a norma del precedente art. 14, lettera a).

ART. 16 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Saranno a carico del Comune gli interventi, fatta eccezione per tutti gli interventi di cui al precedente art. 15 e quelli offerti in sede di offerta tecnica, relativi alla manutenzione straordinaria delle aree, degli immobili e degli impianti come descritti al precedente art. 3 e con riferimento allo stato e alle caratteristiche esistenti al momento della consegna (risultanti dal

verbale di consegna di cui ai precedenti artt. 9 e 10), purché gli interventi non siano dovuti a inottemperanza, inosservanza, incuria, disattenzione, intervento inadeguato da parte del Concessionario circa le operazioni di ordinaria manutenzione. Si precisa che per manutenzione straordinaria si intendono esclusivamente gli interventi di riparazione, sostituzione integrale, ovvero realizzazione ex novo di impianti, resisi necessari in forza di circostanze sopravvenute, compresi danni da calamità naturali e con esclusione delle eventuali innovazioni ulteriori e migliorie introdotte nel corso della concessione.

2. Saranno inoltre a carico del Comune le spese di riscaldamento ambienti e riscaldamento acqua relative agli "spazi di competenza comunale" di cui al precedente art. 3, servizi che vengono forniti tramite la Centrale termica unica del Centro Sportivo, gestita dal Concessionario come da precedente art. 14, lettera s).
3. Al tal fine, si precisa che la fornitura del combustibile occorrente si intenderà effettuata dal Concessionario in nome e per conto del Comune che provvederà al rimborso della relativa spesa con cadenza trimestrale previa rendicontazione e fatturazione da parte del Concessionario. Tale somma pertanto non concorre a formare la base imponibile del servizio ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72 e le spese in argomento saranno esposte in fattura fuori campo IVA (ex art. 15 citato). Esse dovranno essere debitamente documentate. Il Comune si riserva comunque di verificare la congruità delle spese esposte sulla base dei valori risultanti dalle apposite apparecchiature contacalorie all'uopo predisposte sulla Centrale termica.
4. Per quanto riguarda i consumi di acqua, ove non fosse possibile installare contatori individuali distinti per gli impianti e immobili oggetto della concessione e per quelli che permangono nella totale disponibilità del Comune ("spazi di competenza comunale"), il Comune procederà al riparto della spesa con le stesse modalità e effetti fiscali previsti per la fornitura del calore /riscaldamento. Si precisa che quanto sopra riflette lo stato di fatto al momento dell'indizione della procedura di affidamento e che è suscettibile di variazioni per effetto di alcuni lavori pubblici che interessano immobili vicini.

ART. 17 – PERSONALE

1. Il Concessionario provvede alla gestione della Piscina con proprie risorse umane qualificate o dell'eventuale subappaltatore/terzo contraente, regolarmente autorizzato, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, viene instaurato tra l'Amministrazione comunale ed il personale del concessionario. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.
3. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
4. Il Concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di presentazione dell'offerta, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.

5. Tutto il personale impiegato nell'attività di insegnamento diretto alle attività sportive deve possedere adeguate capacità professionali quali il possesso di specifiche qualifiche tecniche rilasciate dalle specifiche Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e/o laurea o diploma in scienze motorie (titoli riconosciuti dallo Stato italiano).
6. Tutto il personale addetto non deve aver mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., ai delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e V del Capo III. Si richiamano in particolare gli adempimenti di cui all'art. 2 d.lgs. 39 del 4 marzo 2014 (recante "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*"), in merito all'onere, posto a capo del datore di lavoro, di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale per il personale adibito ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
7. Tutto il personale impiegato deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2014 (decreto antipedofilia).
8. Il personale, impiegato dal Concessionario nelle attività oggetto del presente capitolato, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
9. Tutte le disposizioni del presente articolo devono essere scrupolosamente osservate dal Concessionario, sia con riguardo al personale impiegato che dagli eventuali subappaltatori regolarmente autorizzati: per questi ultimi il Concessionario si rende comunque garante nei confronti del Comune.
10. La violazione delle norme del presente articolo costituisce inadempimento contrattuale grave, rilevante ai fini dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.
11. Il Concessionario si impegna inoltre:
 - a. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e igiene del lavoro;
 - b. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti necessari alla salvaguardia delle persone coinvolte e non, nella gestione del servizio;
 - c. a stipulare specifiche polizze assicurative dedicate alla gestione della presente concessione di cui al successivo art. 40, a cui si rinvia.
12. A norma di legge nonché ai fini di cui sopra, l'Amministrazione acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'aggiudicatario sia al momento dell'aggiudicazione che prima del saldo finale, che in qualsiasi altro momento risulti opportuno al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).
13. Nel caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
14. Si intendono qui richiamate e pienamente operative tutte le previsioni di legge in merito all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in materia di pagamenti di contributi dovuti e non versati e/o di retribuzioni non corrisposte. In particolare, l'Amministrazione potrà richiedere al Concessionario di fornire immediatamente qualsivoglia documentazione/informazione ritenuta necessaria al fine di accertare il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato, il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

15. Ai sensi dell'art. 117, comma 3, d.lgs. 36/2023, il mancato adempimento del Concessionario agli obblighi di cui sopra conferisce all'Amministrazione il diritto di riscuotere la garanzia definitiva di cui al medesimo art. 117.
16. In caso di ricorso a contratto di lavoro diverso da quello subordinato, qualora ammesso dalla normativa vigente, il Concessionario dovrà comunque corrispondere al collaboratore/lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. In tale ipotesi, l'Amministrazione potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra documentazione/informazione ritenga utile, sia all'aggiudicataria che al lavoratore.
17. In generale il Servizio Eventi - Ufficio Sport potrà chiedere in qualsiasi momento sia all'aggiudicataria che al lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato per lo svolgimento del presente contratto, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.

ART. 18 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio di gestione della Piscina, al fine di garantire la continuità del servizio, l'Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione.
2. A tal fine l'Aggiudicatario si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia dell'occupazione del personale in forza al gestore uscente.
3. Il Concessionario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione, si impegna in via prioritaria ad assumere il personale dipendente che ne faccia richiesta già in servizio presso il gestore uscente. Resta impregiudicata la facoltà dell'aggiudicatario di valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, sia armonizzabile con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste per il servizio.
4. Nella tabella allegato "E" al capitolato sono indicate le informazioni ricevute con riferimento all'anno 2024 dalla Progetto Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r.l., attuale concessionario dell'impianto natatorio in merito al personale attualmente in servizio dalla suddetta società.

ART. 19 - RESPONSABILE E ORGANICO ADDETTI

1. Il Concessionario dovrà individuare e comunicare al Servizio Eventi - Ufficio Sport del Comune il Responsabile dell'esecuzione del servizio e le figure tecniche con responsabilità organizzative che vengono impiegate per l'esecuzione dello stesso.
2. Il Responsabile dell'esecuzione del servizio dovrà essere contattabile telefonicamente e reperibile in tutti i giorni e gli orari di funzionamento della Piscina. Ogni variazione, anche temporanea (es. sostituzione per ferie, malattia, modifica numero telefonico, etc.), rispetto alle informazioni come sopra fornite, dovrà essere comunicata immediatamente al Comune a mezzo fax o PEC.
3. Il Responsabile di cui al precedente comma dovrà svolgere la funzione di direzione del servizio.
4. Esso dovrà in particolare essere abilitato a prendere decisioni immediate per conto del Concessionario rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio e mantenere un contatto continuo con i responsabili preposti dal Comune al controllo dell'andamento del servizio stesso.
5. Il Concessionario, inoltre, dovrà nominare un **RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)** allo scopo di far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotare

il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di leggi in materia (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

6. Entro un mese dall'inizio del contratto, il Concessionario deve comunicare per iscritto al Comune l'elenco nominativo degli addetti, con indicazione delle relative qualifiche e mansioni. Il Comune potrà altresì richiedere al Concessionario ulteriori dati che il Concessionario dovrà fornire prontamente in ordine al personale impiegato, e precisamente: posizione economica, contratto nazionale applicato, matricola INPS, tipologia di prestazione se a tempo determinato, indeterminato, tempo pieno o part time, orario di lavoro e costo aziendale.
7. Per gli istruttori dovrà espressamente dichiararsi il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 17, comma 5.
8. L'organico degli addetti, aggiornato con le eventuali variazioni, dovrà poi essere trasmesso con le stesse modalità al Comune con cadenza semestrale.
9. Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti richiesti in capo al personale a norma del precedente art. 17, commi 6, 7 e 8.
10. Il Comune si riserva il diritto di chiedere per iscritto al Concessionario la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti dell'impianto. In tal caso il Concessionario provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggiore onere.

ART. 20 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

1. Il Concessionario deve garantire la partecipazione a corsi di formazione, addestramento e aggiornamento allo scopo di informare dettagliatamente tutto il personale impiegato nel servizio circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla normativa vigente e dal Comune.
2. Il Concessionario dovrà informare della partecipazione a tali corsi gli Uffici preposti del Comune circa il giorno ed il luogo dove si terranno.
3. La formazione del personale dovrà riguardare almeno i seguenti argomenti:
 - interventi di primo soccorso;
 - norme per la manipolazione ed uso delle sostanze chimiche in uso presso l'impianto;
 - sicurezza degli impianti tecnologici;
 - tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo e norme antincendio.

ART. 21 - PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Il Concessionario è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008. In particolare, il Concessionario dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del datore di lavoro, del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
2. Il gestore della Piscina si impegna altresì a garantire il servizio di primo soccorso, la gestione delle emergenze e il servizio antincendio, attuando una continua sorveglianza all'intero complesso.
3. Resta inteso che il Concessionario dovrà assumere la responsabilità e gli oneri derivanti dalla normativa in vigore per la sicurezza e la prevenzione degli incendi, compresi pertanto l'aggiornamento del Certificato Prevenzione Incendi e la procedura per l'agibilità prefettizia. Si evidenzia che il Centro è soggetto a controlli di prevenzione incendi da parte delle competenti autorità. Si precisa altresì che saranno a completo carico del Concessionario tutti gli adempimenti

previsti dall'art. 3 del D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, compreso l'onere decennale di produrre il certificato di idoneità statica dell'impianto, così come previsto dall'art. 3, comma 5 e dall'art. 21, comma 1, del citato D.M. 18 marzo 1996.

4. La presente concessione è stata valutata in base all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, poiché la gestione dell'impianto sportivo è interamente affidata al Concessionario, comprese le manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale comunale. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero. (Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 n. 3, pubblicata su G.U. n. 64 del 15.03.2008).
5. Presso la struttura in oggetto si svolgono con continuità solo le attività del Concessionario e degli utenti dell'impianto e, solo occasionalmente, possono trovarsi a lavorare ditte appaltatrici o lavoratori autonomi di cui si avvale il Committente per alcuni servizi o lavori di competenza del Comune di Sondrio (es. interventi di manutenzione straordinaria). Sarà compito del Concessionario rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza vigente tempo per tempo.
6. La responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza è comunque a totale carico del Concessionario sia nei rapporti con i propri dipendenti, con gli utenti in generale, con gli appaltatori, con i fornitori, che con ogni altra figura che per qualsiasi motivo si rapporti con le strutture affidate in gestione. Anche quando la piscina è utilizzata dalle scuole la gestione della sicurezza è a carico del Concessionario che impartirà le opportune prescrizioni agli istituti scolastici.
7. L'impianto sportivo dovrà essere dotato di defibrillatore semiautomatico, al fine di permettere alle società e associazioni sportive il rispetto dell'articolo 5 del D.M. 24.04.2013, modificato con D.M. 11.01.2016. Durante il periodo di utilizzo dell'impianto è richiesta la presenza di personale abilitato all'uso del defibrillatore. Il Concessionario dovrà provvedere alla tenuta in efficienza del defibrillatore, controllando periodicamente il livello di carica delle batterie e la scadenza delle piastre, la cui sostituzione è a carico del Concessionario stesso.
8. Quanto al Piano di Emergenza, in caso di cambio del concessionario, dovrà essere adeguato e/o predisposto da parte del nuovo Concessionario con indicazione dei nuovi nominativi degli addetti antincendio e primo soccorso. Lo stesso piano dovrà essere oggetto di informazione e formazione per la totalità del personale, dandone evidenza con dichiarazione di effettuata attività. Gli attestati di formazione dei nuovi addetti dovranno essere trasmessi in copia al Settore servizi tecnici del Comune prima dell'inizio della gestione del Centro Sportivo.
9. In ordine all'impianto elettrico esistente presso la Piscina, il Concessionario deve assicurare il corretto utilizzo dell'impianto stesso ed occuparsi delle verifiche periodiche previste dalle norme tecniche (CEI 64-8), delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra (DPR 462/01), delle verifiche periodiche dell'illuminazione di sicurezza e delle necessarie manutenzioni ordinarie, per mantenere nel tempo la conformità impiantistica e la conservazione degli impianti a regola d'arte.
10. Il Concessionario curerà l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale impiegato sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi.
11. Il Concessionario non potrà impedire al personale incaricato dal Comune il libero accesso ad ogni parte della struttura in concessione opponendo motivi legati alla sicurezza, fatte salve comprovate ed eccezionali situazioni.
12. In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza alle misure di prevenzione contenute nei documenti di valutazione dei rischi, il Concedente potrà sospendere l'esecuzione del contratto, fino a quando il Concessionario non avrà attuato gli interventi necessari alla rimessa a norma dei locali e spazi concessi e/o alla modifica dei comportamenti adottati

nell'esercizio dei servizi. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Concessionario, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Concedente di agire per rivalsa nei confronti del Concessionario medesimo.

13. Gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o di misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del Concessionario, alla risoluzione automatica del contratto ed alla segnalazione all'Autorità preposta per l'applicazione delle relative sanzioni.

14. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia integralmente alla vigente normativa di settore.

ART. 22 - CONTROLLO DELLA SALUTE DEGLI ADDETTI

1. L'A.S.L. competente per territori può sottoporre o disporre accertamenti clinici nei confronti del personale ed adottare le determinazioni necessarie alla tutela della salute degli utenti.

ART. 23 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

1. Il Concessionario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, e per quanto riguarda il proprio personale e quello dei subappaltatori, alle assicurazioni e previdenze di legge.
2. Il Concessionario deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
3. Per manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento, il Concessionario dovrà espletare le adempienze SIAE secondo la normativa di legge.
4. Qualora il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento della concessione secondo quanto previsto al successivo articolo che disciplina la sostituzione del Concessionario.
5. Alla parte inadempiente verranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune stesso.
6. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Concessionario.
7. A norma di legge, nonché ai fini di cui sopra, il Comune acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al Concessionario al momento della stipulazione del contratto.
8. Il Comune potrà altresì acquisire in qualsiasi momento il medesimo DURC, qualora ne ravvisi l'opportunità.

ART. 24 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente capitolato non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario.
2. Al Concessionario potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione, per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, nel caso in cui ciò si rendesse necessario:
 - a) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
 - b) per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.
3. Il Concessionario si impegna comunque a rispettare le norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali, in relazione alle prestazioni minime da assicurare in caso di sciopero al fine di assicurare la continuità nella gestione delle attività e nell'erogazione dei servizi sulla base di quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 25 - DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE

1. Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie del personale addetto al servizio di somministrazione alimenti e bevande, si fa riferimento alla Legge 283 del 30/04/1962 e suo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 327 del 26/03/1980 e ai Regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 854/2004, nonché a quanto previsto dal Regolamento locale di Igiene e a quanto espressamente previsto dal presente capitolato speciale.
2. Il Concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate ed emanande in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

ART. 26 - ORARI E CALENDARIO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Dovranno essere garantiti i seguenti orari minimi di apertura al pubblico della vasca di m 16,60 x 25, vasca bambini e vasca idromassaggio:
 - giorni feriali: ore 12,00-14,00 / 17,00-21,00;
 - sabato e giorni festivi: ore 15,00-21,00.Eventuali diverse articolazioni orarie durante il periodo estivo dovranno garantire il rispetto del quantitativo minimo di ore come sopra indicato anche nei giorni di sabato e festivi.
2. Sono fatti salvi i limiti stabiliti in base alla normativa vigente tempo per tempo per gli esercizi pubblici in relazione al servizio bar/ristoro.
3. La Piscina dovrà essere aperta tutti i giorni dell'anno, fatta eccezione per i giorni 1° gennaio, Pasqua, 15 agosto, Natale e 31 dicembre per i quali la chiusura da parte del Concessionario è facoltativa. Eventuali ulteriori chiusure dovranno essere preventivamente richieste al Comune e da esso autorizzate.
4. E' concessa la facoltà di chiusura per manutenzione della Piscina per un periodo di 15 giorni all'anno previa comunicazione al Comune e al pubblico.
5. Qualora, a causa di eventi non prevedibili, si dovessero verificare forzate interruzioni del servizio da parte del Concessionario con necessità di procedere ad interventi di carattere manutentivo che rendano obbligatoria la chiusura della Piscina oltre i limiti di cui al precedente comma 4, fatta salva la necessità di determinare la straordinarietà dell'intervento, questa dovrà essere comunicata preventivamente al Comune e pubblicizzata tramite tutti i mezzi di informazione disponibili. Qualora ne sia data formale e tempestiva comunicazione al pubblico e al Comune, nessuna penalità verrà applicata.

ART. 27 – PUBBLICITA'

1. Il Concessionario ha diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume.
2. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. E' fatto obbligo al Concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

ART. 28 - ESERCIZIO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. Il Concessionario è tenuto a garantire, nei locali destinati a bar/ristoro, l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto delle normative vigenti.
2. Per svolgere detta attività di somministrazione alimenti e bevande l'affidatario dovrà essere in possesso della regolare autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente SUAP Comunale

ai sensi della L.R. n. 6/2010, del d. lgs. 59/2010 e s.m.i. e della notifica del Reg. CE 852/2004 e s.m.i..

3. L'attività di somministrazione e la validità delle autorizzazioni sono vincolate alla durata dell'affidamento, salvo eventuale disdetta anticipata da effettuarsi nei termini di legge al SUAP c.le.
4. Per la gestione del servizio bar/ristoro e fatto salvo i limiti di cui al successivo art. 31, potrà essere stipulato idoneo contratto a titolo derivativo, che sarà vincolato alla validità e durata del contratto di concessione tra il Comune e il Concessionario, a ditta o soggetto esterno, purché in possesso dei requisiti di legge ed il relativo contratto sia trasmesso preventivamente al Comune e, comunque, prima dell'inizio dell'attività. In relazione al servizio bar potranno altresì anche essere installati distributori automatici di bevande o alimenti, a totale carico del Concessionario.
5. Eventuali spese di arredo e di adeguamento della zona bar/ristoro sono a totale carico del Concessionario o del gestore del bar/ristoro. Resta inteso che alla scadenza della concessione o alla risoluzione del contratto per qualsiasi causa l'arredamento del bar diverrà di proprietà dell'Amministrazione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario o al gestore servizio bar/ristoro.
6. Il Concessionario o gestore servizio bar/ristoro dovrà provvedere ad ogni altra spesa, per imposte e tasse inerenti, connesse alla conduzione di un pubblico esercizio. Le SCIA e le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività saranno intestate al Concessionario o al gestore servizio bar.
7. Il Concessionario/gestore servizio bar dovrà garantire tutti gli interventi anche di natura strutturale necessari al rispetto dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione sia nei locali adibiti a bar che nei locali di servizio.
8. L'utilizzo dei locali destinati al servizio di somministrazione è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a. il Concessionario/gestore servizio bar/ristoro, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, è quindi tenuto ad acquisire le autorizzazioni amministrative richieste dalla normativa vigente; dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo;
 - b. il Concessionario/gestore servizio bar/ristoro, senza l'autorizzazione del Comune, non potrà cedere o subappaltare in tutto o in parte l'esercizio, come pure non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze destinate all'esercizio specifico previsto nel contratto per scopi e finalità diverse;
 - c. dovrà essere esposto il listino dei prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti;
 - e. gli orari del servizio di somministrazione dovranno essere in linea con le disposizioni normative previste per la categoria. Sarà consentita la chiusura del servizio di somministrazione solo nei periodi di sospensione delle attività presso l'impianto sportivo in modo tale da non pregiudicare la fruibilità da parte degli avventori quando l'impianto è aperto.
9. L'Amministrazione Comunale può autorizzare all'interno della struttura, previa richiesta e concessione della relativa autorizzazione, ai sensi delle vigenti leggi in merito, la vendita di generi appartenenti al settore non alimentare, quali articoli attinenti all'attività sportiva (palloni, abbigliamento sportivi, etc.).
10. Resta stabilito che alla scadenza della concessione o alla risoluzione del contratto per qualsiasi causa, il Comune potrà liberamente disporre dei servizi di che trattasi senza che il Concessionario possa richiedere risarcimento o vantare diritti di qualsiasi natura.
11. L'espletamento del servizio dà diritto al Concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione.

ART. 29 – MODALITA' DI GESTIONE DEL BAR/RISTORO DEL COMPLESSO PISCINE

1. Il gestore del servizio bar/ristoro, sia nel caso di gestione diretta che indiretta come indicato nel precedente art. 28, dovrà rispettare tutte le modalità di gestione, qui sinteticamente indicate:
 - A) Locali e attrezzature: gli spazi assegnati per l'esercizio del servizio di bar saranno quelli individuati nella planimetria allegata Allegato "A". Il Concessionario provvede a propria cura e spese alla dotazione delle attrezzature e arredi del bar, ulteriori a quelli che risulteranno all'atto della consegna da apposito verbale e che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune. Ogni modifica, di qualsiasi genere, alla struttura dei locali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune;
 - B) Spese: il gestore dovrà provvedere al pagamento di tutte le bollette dei consumi energetici. In ogni caso tra il Gestore (riscaldamento, energia elettrica ed acqua) oltre alla raccolta rifiuti di competenza e ad ogni altra spesa per imposte e tasse inerenti, connesse alla conduzione di un pubblico esercizio del bar/ristoro e il Gestore dell'impianto sportivo (se diversi), dovrà essere stipulato un accordo scritto sulla ripartizione generale delle spese. Tale accordo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione C.le. prima della firma del contratto d'affitto d'azienda;
 - C) Il Gestore del bar/ristoro potrà direttamente sottoscrivere i vari contratti con le società eroganti i servizi energetici (riscaldamento, energia elettrica ed acqua) oltre a provvedere al pagamento della raccolta rifiuti di competenza. Salvo diverso accordo scritto tra le parti come indicato alla precedente lettera B);
 - D) Assicurazione: il Gestore del bar/ristoro dovrà provvedere a stipulare apposita assicurazione R.C. Furto e Incendio per tutte le attività di competenza;
 - E) Pulizia e Manutenzione: il gestore si obbliga a garantire la massima pulizia, igiene e decoro dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione, nonché degli spazi circostanti. La manutenzione dei locali e degli arredi è posta a carico del gestore. Il Comune si riserva il diritto di chiedere, nel corso della concessione, l'esecuzione delle opere indispensabili per la buona conservazione dei locali ed il buon andamento del servizio;
 - F) Termine concessione: al termine della concessione la gestione del servizio bar/ristoro non costituisce titolo per continuare tale servizio, né per sub-ingresso di terzi, né per indennizzo o pretesa alcuna.
 - G) Infine è vietato:
 - somministrare ai minori di anni 16 liquori e/o qualsiasi bevanda o sostanza che contenga alcool anche in percentuali minime;
 - ai sensi dell'art. 70 della Legge Regionale 6/2010 somministrare bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume;
 - installare apparecchi di intrattenimento AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal) (tipo slot-machine, video poker, ecc) o altre similari e vendere biglietti del lotto, superenalotto, gratta e vinci e lotterie in genere;
 - esporre o detenere qualsiasi genere di cose che possa ritenersi inadatto al decoro del Centro Sportivo.

ART. 30 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

ART. 31- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'articolo 188 del d.lgs. 36/2023, sarà consentito il subappalto secondo i limiti e le modalità disciplinate dall'articolo 119 del d.lgs. 36/2023. A tal fine l'operatore economico deve dichiarare la volontà di subappaltare tali prestazioni del DGUE.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ragione della necessaria gestione unitaria del servizio, al fine di garantire un servizio di qualità, un unitario rapporto con l'utenza e con l'Amministrazione, in osservanza dei principi di buon andamento, risultato, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza, anche considerata l'esigenza di garantire un adeguato coordinamento del servizio e idonei controlli delle condizioni di lavoro e sicurezza, non è ammessa la subconcessione del servizio di gestione della piscina.

2. È data facoltà al Concessionario di subappaltare a terzi qualificati ed idonei, per un periodo non superiore alla durata della concessione e nel rispetto integrale delle condizioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, il servizio di somministrazione alimenti e bevande.
3. Il Concessionario potrà, altresì, appaltare o, comunque, avvalersi delle prestazioni di terzi per quelle attività accessorie o complementari che non rientrano nell'oggetto sociale del Concessionario o per le quali sono necessarie particolari qualificazioni o competenze tecniche, quali ad esempio:
 - gestione calore/caldaia, di cui al precedente art. 14 lett. s);
 - trattamento acqua, incluse analisi di laboratorio;
 - servizio di pulizia,
 - sfalcio erba del giardino interno;
 - servizi di custodia;
 - manutenzioni civili e degli impianti tecnologici.
4. Il Concessionario e il subappaltatore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi all'attività subappaltata. Il Comune rimane estraneo a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il Concessionario ed il subappaltatore.
5. Nel caso di subappalto della gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere richieste tutte le assicurazioni relative a responsabilità civile, furto, danneggiamenti accidentali e dolosi o derivanti da atti vandalici relativamente alle strutture date in affidamento.

ART 32 - PRESA D'ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario riconosce che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per adempiere alle prestazioni contrattuali.
2. Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto della natura del servizio, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l'espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.
3. Con l'offerta formulata il Concessionario assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Concedente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento del servizio conferito.
4. Il Concessionario non potrà quindi eccepire durante l'espletamento delle prestazioni contrattuali la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

ART. 33 - CONTROLLI E VERIFICHE SUI SERVIZI EROGATI

1. Il Comune, svolge controlli e verifiche costanti sulla qualità delle attività principali e complementari per la gestione della Piscina al fine di verificare il raggiungimento dei livelli qualitativi minimi di servizio.
2. In particolare il Comune potrà svolgere controlli e verifiche specifiche a cadenza periodica:
 - a. sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b. sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto;

- c. su eventuali azioni o comportamenti del Concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto sportivo;
 - d. in ordine alla funzionalità complessiva della gestione dell'impianto sportivo e delle singole tipologie di servizi;
 - e. in ordine alla tenuta degli arredi e attrezzature;
 - f. in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori dell'impianto sportivo, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche.
3. In ordine al rigoroso rispetto da parte del Concessionario degli obblighi derivanti da questo capitolato, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obblighi di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
 4. Nel caso le verifiche attestassero inadempimenti agli obblighi contrattuali, a giudizio insindacabile del Comune, quest'ultimo procede per iscritto a contestare l'addebito al Concessionario con le modalità di cui al successivo articolo 40.
 5. Il Concessionario e il Comune possono concordare lo svolgimento di verifiche congiunte, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività effettuate nell'impianto sportivo. Il Comune ha la facoltà di svolgere controlli sul rispetto degli obblighi previsti nel presente capitolato a campione e a propria discrezione.
 6. In ogni caso il Comune può disporre, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, l'ispezione dei locali, degli impianti e delle aree di cui al presente capitolato speciale, riservandosi anche ogni e più ampia facoltà di controllo sul puntuale e regolare espletamento del servizio, anche in ordine a quanto dichiarato in sede di gara per la parte gestionale.

ART. 34 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 5% del valore presunto della concessione, nei modi e forme di cui all'articolo 53 del d.lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del gestore, ivi compreso il maggior prezzo da pagare nel caso di diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario stesso.
2. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
3. La garanzia può essere costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione in uno dei seguenti modi:
 - con bonifico bancario (cod. IBAN: IT70 S 06230 11010 000015187280);
 - fideiussione rilasciata da uno dei soggetti autorizzati ai sensi del D.lgs. 36/2023.
4. Nel caso di fideiussione, essa dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito, nonché prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che avverrà entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione all'aggiudicatario. Essa

pertanto dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.

6. Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 35 – STIPULAZIONE CONTRATTO

1. Il Concessionario sarà tenuto a stipulare un apposito contratto in forma pubblico-amministrativa e con modalità elettronica, con l'assistenza del Segretario comunale (art. 18, comma 1, d.lgs. 36/2023), le cui spese (imposte di bollo e di registro, diritti di segreteria), nessuna esclusa, saranno poste a suo esclusivo carico.
2. Qualora, senza giustificati motivi, non adempia a tale obbligo entro il termine all'uopo fissato dal Comune di Sondrio, quest'ultimo può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione ed incamerare la garanzia provvisoria se prevista dal disciplinare di gara ovvero, in caso di mancata previsione della garanzia provvisoria dal disciplinare di gara potrà agire per chiedere il risarcimento degli eventuali superiori costi subiti dal Comune oltreché segnalare tale comportamento all'Autorità Nazionale Anti Corruzione .
3. A titolo informativo, si tenga presente che, salve eventuali riduzioni e/o esenzioni di legge, le spese contrattuali si aggirano a circa € 2.469,97. L'importo esatto da versare, nonché le modalità di versamento saranno rese note successivamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, che avverrà con le forme previste dall'art. 90, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
4. La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per l'accertamento delle condizioni richieste dalla normativa vigente.

ART. 36 - RINUNCIA ALL'AFFIDAMENTO

1. Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria se prevista dal disciplinare di gara e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori costi subiti dal Comune.

ART. 37 – SOSTITUZIONI DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del Concessionario per qualunque motivo, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di disciplinare di gara direttamente al concorrente che segue immediatamente in graduatoria oppure previa gara informale mediante procedura negoziata con due o più soggetti idonei all'affidamento applicando, per quanto compatibili, i criteri di aggiudicazione già seguiti in occasione della gara iniziale.
2. Qualora i suddetti soggetti non fossero disponibili per tale affidamento integrativo, il Comune si riserva di procedere mediante procedura negoziata anche con soggetti e con criteri diversi.

ART. 38 – VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di fallimento del concessionario, si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la successione di un altro operatore economico, sono disciplinate dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 39 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell'attuazione della presente concessione per qualsiasi causa.

2. Il Concessionario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio oggetto del presente capitolato, a terzi e a cose, durante l'espletamento dei servizi ed in conseguenza dei servizi medesimi.
3. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi od a cause ad essi connesse, derivassero al Comune od a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del Concessionario, salvo quanto previsto al precedente art. 16.
4. Il Concessionario sarà tenuto a stipulare prima di iniziare il servizio, pena la decadenza dall'affidamento e l'incameramento della cauzione, le seguenti coperture assicurative per i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli indicati:
 - a) **polizza RCT** corredata della garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso alla concessione del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'Aggiudicatario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a persone e cose;
 - b) **polizza R.C.O.** (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) con sottolimito di 1.000.000 (unmilione/00) per persona;
 - c) **Idonea polizza** furto, incendio, atti vandalici, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali ed altri danni.
- L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie.
5. Le polizze dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione di servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.
6. Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.
7. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere. Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.
8. Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ART. 40 - PENALI

1. Il Concessionario nell'esecuzione del contratto ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alla legge e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di offerta, nonché alle istruzioni che gli vengono comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.
2. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nei successivi articoli, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, fatto sempre salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) violazione del calendario e mancato rispetto degli orari di erogazione dei servizi, come da precedenti artt. 14, lett. b) e 26: **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - b) mancato rispetto di quanto previsto all'art. 14, lett. f), in merito alla temperatura ed al trattamento dell'acqua di balneazione: **€ 200,00** (duecento/00) per ogni infrazione contestata;
 - c) mancata assistenza (accompagnamento e ingresso e uscita dalle vasche) ai diversamente abili, come da art. 14, lett. p): **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - d) mancata presenza del numero adeguato di assistenti bagnanti, secondo quanto previsto dall'art. 14, lettere i) e t): **€ 200,00** (duecento/00) per ogni infrazione contestata;
 - e) mancato svolgimento delle attività: **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - f) mancata richiesta preventiva per effettuazione pubblicità commerciale, come da art. 14, lett. m): **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - g) mancata presentazione della quietanza di pagamento della/e polizza/e assicurativa/e: **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - h) mancata esposizione delle tariffe: **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - i) per ingiustificata chiusura dell'impianto: **€ 100,00** (cento/00) per giornata;
 - j) per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo dell'impianto natatorio: **€ 100,00** (cento/00) per ogni singolo caso (utente o società);
 - k) per ritardata presentazione della documentazione prevista dal presente capitolato entro i termini stabiliti: **€ 100,00** (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
 - l) inadempienza generica in materia di manutenzione dei locali, dell'impianto e delle attrezzature: **€ 100,00** (cento/00) per ogni inadempienza;
 - m) per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto o verso funzionari del Comune o altri incaricati dall'Amministrazione di vigilare sull'operato del Concessionario: **€ 300,00** (trecento/00) per ogni singola contestazione;
 - n) mancato rispetto degli oneri di pulizia o sorveglianza dell'impianto: da **€ 100,00** (cento/00) a **€ 300,00** (trecento/00) in funzione della gravità dell'inadempimento e per ogni contestazione;
 - o) per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze ai relativi somministratori: **€ 300,00** (trecento/00) per ogni infrazione contestata;
 - p) per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa: **€ 1.000,00** (mille/00), nonché di **€ 100,00** (cento/00) per ogni giorno di eventuale chiusura dell'impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo;
 - q) svolgimento delle attività senza le preventive autorizzazioni, nulla osta, licenze richieste dalla normativa vigente e dal presente capitolato: da **€ 400,00** (quattrocento/00) a **€ 800,00** (ottocento/00) in funzione della gravità dell'inadempimento;
 - r) mancata attuazione degli interventi di riqualificazione proposti in sede di gara e mancato rispetto cronoprogramma degli interventi: incasso deposito cauzionale a garanzia;
 - s) per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai punti precedenti punti: da **€ 100,00** (cento/00) a **€ 300,00** (trecento/00) secondo la gravità dell'infrazione per ogni infrazione contestata.
3. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempienza, trasmessa via P.E.C., alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il Comune adotterà un

provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'aggiudicatario con uno dei mezzi citati.

4. L'Amministrazione potrà trattenere l'importo della penale direttamente sulla garanzia definitiva. La somma depositata a titolo di garanzia dovrà essere reintegrata, in caso di utilizzo, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di reintegro.
5. È in ogni caso fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, al Concessionario per i maggiori danni dallo stesso causati mediante i ritardi e gli inadempimenti di cui sopra, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti a norma del successivo articolo.

ART. 41 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:
 - a) in caso di fallimento del Concessionario ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresе;
 - b) cessazione dell'attività da parte del Concessionario;
 - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
 - d) sospensione arbitraria della concessione senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
 - e) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
 - f) qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
 - g) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'aggiudicataria, senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
 - h) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere proseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni ovvero di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni;
 - i) mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di Integrità";
 - j) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
 - k) mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 15, ed in particolare mancata realizzazione degli investimenti ed interventi nei termini previsti nel capitolato speciale e dagli impegni assunti dal Concessionario nell'offerta tecnico-qualitativa;
 - l) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
 - m) venir meno nel Concessionario dei requisiti richiesti dal disciplinare per l'ammissione alla gara;
 - n) mancata reintegrazione della cauzione a norma dell'art. 34 comma 6 del presente capitolato speciale;
 - o) accertamento per la terza volta del mancato svolgimento delle attività;
 - p) mancato rispetto di aspetti fondamentali del progetto presentato dal Concessionario ed oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio secondo i criteri del disciplinare di gara;
 - q) utilizzo di personale privo dei requisiti richiesti o non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato, oltre la prima contestazione;
 - r) mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione;

- s) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di dati personali;
 - t) violazione del divieto di installazione ed utilizzo delle apparecchiature di intrattenimento AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal) (tipo slot-machine, video poker, ecc) o altre similari e di vendita di biglietti del lotto, superenalotto, gratta e vinci e lotterie in genere di cui all'art. 30, comma 1, lett. G) del presente capitolato;
 - u) mancata ottemperanza da parte dell'aggiudicatario di norme imperative di legge o regolamentari;
 - v) inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
 - z) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto (via PEC) all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva, senza che il Concessionario abbia nulla da eccepire.
3. Inoltre, qualora si verificassero, da parte del Concessionario, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio, o in caso di recidiva nelle carenze richiamate al precedente articolo, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Comune potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.
4. In caso di risoluzione, e comunque in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto per causa imputabile al Concessionario, lo stesso incorre nella perdita della garanzia definitiva che resta incamerata dall'Amministrazione, anche in rivalsa su eventuali crediti e fatture da liquidare, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito (in particolare: maggiore spesa conseguente al nuovo contratto).

ART. 42 – RECESSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, ai sensi dell'art.1373 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della concessione.
2. Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita PEC.
3. Il recesso avrà effetto decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
4. In tal caso, l'Amministrazione sarà tenuta a riconoscere al Concessionario il valore delle opere fino a quel momento eseguite, ovvero, nel caso in cui il recesso avvenga dopo l'ultimazione dei lavori, la quota di investimenti realizzati ancora da ammortizzare in base alla durata rimanente della convenzione.

ART. 43 – RECESSO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso con PEC.
2. Nel caso di recesso unilaterale da parte del Concessionario, lo stesso dovrà consegnare al Comune l'impianto e le strutture oggetto della concessione nello stato ordinario di manutenzione e funzionalità, secondo la normativa vigente, con esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale.
3. L'importo riconosciuto dal Comune al Concessionario verrà corrisposto in misura proporzionale rispetto alle mensilità di effettivo utilizzo e fino al giorno in cui avverrà il termine dell'uso dell'impianto sportivo.

ART. 44 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione in forma pubblico-amministrativa, scritturazione, bolli e registrazione del contratto relativo alla concessione del servizio oggetto del presente capitolato speciale, ivi comprese le relative

variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del Concessionario.

ART. 45 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie nascenti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto, qualora non sia possibile addivenire ad un accordo, si conviene che il Foro esclusivamente competente è quello di Sondrio.
2. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 46 - RISPETTO NORMATIVA SU RISERVATEZZA DATI PERSONALI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza del regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale l'Ente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
2. Il Concessionario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
3. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso del Concessionario, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.
4. L'Ente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'appaltatrice nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della legge n. 241/1990 e s. m. e i., nonché degli articoli 35-36 del d.lgs. 36/2023.
5. In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

ART. 47 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.
2. L'aggiudicatario è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

- ALLEGATI -

Sono allegati al presente capitolato speciale, divenendone parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati:

- | | |
|-------------------|---|
| Allegato A | Planimetrie impianto natatorio; |
| Allegato B | Elenco attrezzature e arredi di proprietà comunale; |
| Allegato C | Riepilogo costi e incassi piscina anno 2024; |
| Allegato D | Tariffe; |

Allegato E Elenco del personale in servizio presso l'impianto natatorio e oggetto di clausola sociale con stima costi.